

Legge n.3 del 16/1/2003

Art. 51. (Tutela della salute dei non fumatori)

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Note all'art. 51:

- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), come sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: "Art. 7. -

1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi".

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): "Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1342, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente". - Si riporta di seguito il testo degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico):

"Art. 3. - Il conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1, lettera b) puo' ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'art. 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento, contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione. L'esenzione dall'osservanza dal divieto di fumare e' autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario. Il Ministro per la sanita' dovra' emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidita' relativa, velocita' e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'art. 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione".

"Art. 5. - Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare le misure di cui all'art. 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi: a) che si contravvenga alle norme di cui all'art. 2, terzo comma;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'art. 3, terzo comma, e' sospesa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera

b) del precedente comma. La sospensione puo' essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco puo' revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'art. 3, terzo comma".

"Art. 6. - Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1, lettera b) tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo".

"Art. 8. - La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale e' ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione. Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento. Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore puo' provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o di notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalita' indicate nel verbale di contestazione della violazione. A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore e' ammesso al pagamento, con le modalita' di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione".

"Art. 9. - I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'art. 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente art. 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto ed ai soggetti interessati.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia".

"Art. 10. - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

"Art. 11. - Salvo quanto è disposto dall'art. 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta dell'amministrazione della sanità, procede l'Intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica

Regolamento di attuazione dell'articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori

Art. 1

Individuazione dei locali riservati ai fumatori

I locali riservati ai fumatori, di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si riferiscono agli esercizi aperti al pubblico e ai luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli esercizi alberghieri e di pubblico ristoro, agli uffici, agli altri luoghi di lavoro e a quelli adibiti ad attività ricreative e a circoli privati di ogni tipo.

Art. 2

Caratteristiche dei locali per fumatori

I locali di cui all'articolo 1 sono riservati ai fumatori, sono contrassegnati come tali e sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, preclusi ai fumatori, mediante idonee barriere fisiche (pareti).

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi preclusi ai fumatori. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 22 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità alla normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

4. È imposto il divieto di fumo in presenza di unico locale e di impossibilità di assicurare idonea separazione degli ambienti.

5. Negli esercizi di ristorazione la superficie destinata ai fumatori deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

6. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonee e funzionali aperture.

7. La progettazione, la installazione, la manutenzione e il collaudo dei sistemi di ventilazione debbono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (Uni) e del Comitato elettrotecnico italiano (Cei). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte e di conformità dei medesimi alla normativa vigente. I certificati di installazione e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione debbono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.

Art. 3

Tipologia dei cartelli da esporre

1. Nei locali riservati ai non fumatori sono collocati appositi cartelli che evidenziano tale divieto con la scritta 'vietato fumare', integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni.

2. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa 'area per fumatori'.

3. I cartelli di cui al comma 2 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti la dizione: 'vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione', che si accende automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

Consiglio dei Ministri n.104 del 18 aprile 2003

su proposta del Ministro della salute, Sirchia:

- un decreto presidenziale per l'approvazione definitiva del Piano nazionale sanitario 2003-2005, su cui è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata;

- uno schema di regolamento che, in attuazione della legge n. 3 del 2003, stabilisce specifiche prescrizioni a tutela soprattutto dei non fumatori. In particolare viene stabilito che i locali riservati ai fumatori si riferiscono agli esercizi aperti al pubblico ed ai luoghi di lavoro, e sono determinate le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio dell'aria. Questi ultimi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni tecniche in materia di sicurezza e di risparmio energetico.

Negli esercizi con un unico locale, ovvero nell'impossibilità di assicurare una idonea separazione degli ambienti, è imposto il divieto di fumo. La superficie destinata ai fumatori nei locali di ristorazione deve comunque essere inferiore alla metà dell'area complessiva. Lo schema sarà inviato al parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata;

Comunicato n. 68 del 18 aprile 2003

Ministero della Salute

UFFICIO STAMPA

Consiglio dei Ministri approva regolamento applicativo Legge a tutela non fumatori

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute Girolamo

Sirchia, ha approvato lo schema di Regolamento applicativo dell'articolo 51, comma 2, della Legge 3/2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori. Il provvedimento disciplina l'individuazione e le caratteristiche degli ambienti riservati ai fumatori, stabilendo che potranno essere allestiti negli esercizi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo per alberghi, ristoranti, bar ed esercizi di pubblico ristoro in genere, uffici e altri luoghi di lavoro nonché spazi pubblici adibiti ad attività ricreative e circoli privati ove statutariamente previsto. Gli ambienti dove sarà possibile fumare dovranno essere esplicitamente contrassegnati ed essere adeguatamente separati con idonee barriere fisiche (pareti) da quelli dove non è possibile fumare. Se vi è un solo locale, o se non è possibile assicurare idonea separazione degli ambienti, il divieto di fumo sarà assoluto. Come indicato dalla Legge 3, negli esercizi di ristorazione lo spazio destinato ai fumatori dovrà obbligatoriamente essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione. Sempre a garanzia del diritto alla salute, nei locali riservati ai fumatori dovranno essere installati idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata che possano garantire una portata d'aria dall'esterno o per trasferimento da altri ambienti limitrofi senza fumo, in modo da garantire una quantità d'aria supplementare minima di 22 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nel locale, sulla base di un indice di affollamento di 0,7 persone per ogni metro quadrato. Sempre dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, il Regolamento dispone di conservare i locali per fumatori in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti e l'aria proveniente dai locali riservati ai fumatori non potrà essere riciclata, ma andrà espulsa all'esterno attraverso idonee e funzionali aperture. Progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti di ventilazione dovranno naturalmente conformarsi alle leggi vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico e alle norme tecniche Uni (Ente italiano di unificazione) e Cei (Comitato elettrotecnico italiano). La dichiarazione di messa in opera "ad arte" degli impianti tocca ai tecnici abilitati. Certificati di installazione e certificati annuali di verifica dovranno essere sempre disponibili per i controlli. Appositi cartelli luminosi dovranno indicare gli spazi per i fumatori, con la scritta "Area per fumatori". Un cartello luminoso dovrà accendersi automaticamente indicando l'eventuale divieto di fumo in caso di guasto all'impianto di ventilazione. Nei locali per non fumatori, invece, basterà il semplice cartello "Vietato fumare", con il riepilogo delle sanzioni per i trasgressori. Per l'adeguamento dei locali, la Legge 3 dispone un anno di tempo dall'entrata in vigore del Regolamento.